



Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS)

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
(rapporto sui risultati)

Berna, il 10 aprile 2024

Indice

1	Contesto	3
2	Oggetto della procedura di consultazione	3
3	Risultati della procedura di consultazione	4
3.1	Sintesi dei risultati (panoramica) e valutazione generale del progetto	4
3.1.1	Basi giuridiche	4
3.1.2	Necessità di una piattaforma comune	5
3.1.3	Cerchia delle assicurazioni che dovrebbero o dovranno utilizzare la piattaforma	5
3.1.4	Coinvolgimento degli organi esecutivi nel processo di digitalizzazione	6
3.2	Pareri sulle singole disposizioni della LSIAS proposte.....	6
3.2.1	Sezione 1: Disposizioni generali (oggetto e campo d'applicazione: art. 1–3 LSIAS)	6
3.2.2	Sezione 2: Piattaforme (art. 4–8 LSIAS)	7
3.2.3	Sezione 3: Altri sistemi d'informazione della Confederazione (art. 9–24 LSIAS)	14
3.2.4	Sezione 4: Protezione dei dati (art. 25 LSIAS)	20
3.2.5	Sezione 5: Finanziamento (art. 26–28 LSIAS)	21
3.2.6	Sezione 6: Disposizioni finali (art. 29–32 LSIAS)	22
3.3	Modifica di altri atti normativi (allegato LSIAS).....	22
3.3.1	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	22
3.3.2	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)	25
3.3.3	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)	26
3.3.4	Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).....	27
3.3.5	Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)	28
3.3.6	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	28
3.3.7	Legge federale sull'assicurazione militare (LAM)	29
4	Anhang / Annexe / Allegato	30

Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1 Contesto

Il Consiglio federale intende digitalizzare l'esecuzione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell'assicurazione invalidità (AI), delle prestazioni complementari (PC) e degli assegni familiari. A tale scopo, il 15 dicembre 2023 ha indetto la procedura di consultazione sulla nuova legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS). Sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di legge e sul rapporto esplicativo i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni (associazioni, conferenze, organizzazioni per le persone disabili ecc.), per un totale di 83 destinatari. La procedura di consultazione si è conclusa il 29 marzo 2024.

Nel complesso sono pervenuti 67 pareri, sia di partecipanti invitati che spontanei. Nel complesso, 41 pareri sulla LSIAS concernono aspetti materiali.

	<i>Destinatari</i>	<i>Invitati</i>	<i>Pareri pervenuti (pareri sulla LSIAS in generale)</i>	<i>Pareri spon- tanei</i>	<i>Pareri materiali su sin- goli articoli della LSIAS</i>
1	<i>Cantoni (incl. CdC)</i>	27 ¹	26		21
2	<i>Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale</i>	10	4		1
3	<i>Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna</i>	3	1		1
4	<i>Associazioni dell'economia</i>	8	6	5	8
5	<i>Altre organizzazioni / organi esecutivi</i>	35	12	13	10
	<i>Totale</i>	83	49	18	41

CCCC e ACCP hanno inoltrato un parere congiunto. Alcune sue parti figurano nei riscontri di 31 partecipanti alla consultazione (18 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 4 su 11 associazioni dell'economia e 8 su 25 altre organizzazioni). Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften, Datori di Lavoro Banche, Arbeitgeberverband Region Basel e NE rimandano al parere dell'ACCP. Numerosi Cantoni², l'UDC, alcune associazioni dell'economia³ e altre organizzazioni⁴ hanno inoltrato pareri con tenore ampiamente identico o analogo.

ASB e SFTI hanno inoltrato pareri dello stesso tenore. Inoltre, i pareri di Datori di Lavoro Banche e Verband schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften sono materialmente identici, come pure quelli delle organizzazioni per ciechi e ipovedenti (UCBCIECHI, USC e FSC).

VZA e VZH hanno inoltrato pareri con ampie parti dello stesso tenore.

Il parere dell'ASA rimanda alle spiegazioni della Suva per quanto concerne i requisiti tecnici.

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti sono pubblicamente accessibili sui seguenti siti Internet: [Procedura di consultazione DFI 2023/65](#).

2 Oggetto della procedura di consultazione

Con la LSIAS vengono create le basi giuridiche necessarie per consentire agli assicurati e a terzi quali autorità, medici e altri fornitori di prestazioni di comunicare per via elettronica con gli organi esecutivi

¹ La Conferenza dei governi cantonali (CdC) non ha inoltrato alcun parere.

² AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VS e ZG.

³ Datori di Lavoro Banche, scienceindustries, USAM e Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften.

⁴ Arbeitgeberverband Region Basel, CP, FER, CUAJ, CCCC, ACCP, VZA e VZH.

del 1° pilastro, degli assegni familiari e dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG). La nuova legge permetterà di garantire una regolamentazione trasparente, flessibile ed efficiente in materia di utilizzo dei sistemi d'informazione per tutte le assicurazioni del 1° pilastro, gli assegni familiari e l'ordinamento delle IPG, come pure di armonizzare le basi legali vigenti. La trasmissione elettronica sarà obbligatoria per le autorità, i fornitori di prestazioni e i rappresentanti legali. Gli assicurati potranno invece scegliere se comunicare con l'organo esecutivo per via elettronica o per via cartacea.

L'elemento centrale della LSIAS è una piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali a livello nazionale (piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali, E-SOP). Questa fornirà informazioni nel modo più semplice, uniforme e trasparente possibile, semplificherà l'esecuzione delle assicurazioni sociali e consentirà uno scambio di dati interamente digitale nelle procedure amministrative. Grazie alla piattaforma sarà anche possibile proporre nuovi servizi digitali agli assicurati e ad altri attori del 1° pilastro, come pure unificare e impostare in modo più efficiente i processi e mantenere basse le spese di esecuzione, sempre nel rispetto della sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati.

L'E-SOP sarà sviluppata e gestita dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC) quale portale d'accesso centralizzato. Negli ultimi anni l'UCC è diventato un fornitore centralizzato di servizi informatici del 1° pilastro, che gestisce importanti sistemi d'informazione utilizzati a livello nazionale.

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Sintesi dei risultati (panoramica) e valutazione generale del progetto

Tutti i partecipanti alla procedura di consultazione approvano i propositi in materia di digitalizzazione della Confederazione. Vi è tuttavia disaccordo sull'attuazione.

Quasi la metà dei partecipanti (30 su 67) sostiene l'indirizzo generale adottato (6 su 26 Cantoni, 3 su 4 partiti, l'UCS, 6 su 11 associazioni dell'economia e 14 su 25 altre organizzazioni), ma chiede diverse modifiche.

Oltre la metà dei partecipanti (37 su 67) respinge l'indirizzo generale del progetto, in particolare la creazione di una nuova legge.

Opinioni divergenti emergono essenzialmente circa la scelta di sancire le basi giuridiche nella legge in oggetto (v. n. 3.1.1), la necessità di una piattaforma comune (n. 3.1.2), la cerchia delle assicurazioni che dovrebbero o dovranno utilizzare la piattaforma (n. 3.1.3) e il coinvolgimento degli organi esecutivi nel processo di digitalizzazione (n. 3.1.4).

3.1.1 Basi giuridiche

Sulla scelta di sancire le basi giuridiche nella legge in oggetto vi sono opinioni divergenti. Alcuni partecipanti alla consultazione approvano la scelta di farlo nella nuova LSIAS, altri lo farebbero nella LPGA.

- Dei 67 partecipanti alla consultazione, 30 (6 su 26 Cantoni, 3 su 4 partiti, l'UCS, 6 su 11 associazioni dell'economia e 14 su 25 altre organizzazioni) si dichiarano favorevoli alla creazione delle basi giuridiche necessarie per un nuovo sistema d'informazione digitale nella LSIAS. Di questi, 4 (1 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 1 su 11 associazioni dell'economia e 1 su 25 altre organizzazioni) chiedono però di vagliare l'inserimento del disciplinamento in questione nella LPGA.

Un partecipante alla consultazione si esprime esplicitamente a favore della LSIAS e contro la LPGA, adducendo che la LPGA non si applica soltanto alle assicurazioni sociali del 1° pilastro. Di conseguenza, L'elaborazione di una base legale che include altre assicurazioni sociali (p. es. l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro la disoccupazione) ritarderebbe notevolmente l'attuazione del progetto. In questo modo, gli sforzi di digitalizzazione sarebbero vani e lo scambio digitale di dati strutturati e leggibili elettronicamente nel settore del 1° pilastro risulterebbe impossibile ancora per anni. Questo partecipante rileva inoltre che la LPGA ha lo scopo di coordinare, ma non conferisce alcuna competenza in materia di standardizzazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

- Dei 67 partecipanti alla consultazione, 37 (20 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 5 su 11 associazioni dell'economia e 11 su 25 altre organizzazioni) respingono la LSIAS.
Di questi, 33 (19 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 4 su 11 associazioni dell'economia e 9 su 25 altre organizzazioni) si dichiarano favorevoli all'inserimento del disciplinamento in questione nella LPGa. Questa posizione è argomentata con i motivi esposti di seguito.
 - Il disciplinamento deve essere introdotto per tutte le assicurazioni sociali e non limitarsi soltanto al 1° pilastro.
 - È quanto chiede anche il legislatore, come mostra il progetto sulla modernizzazione della vigilanza: il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale vogliono un disciplinamento uniforme per tutti i rami delle assicurazioni sociali.
 - Il disciplinamento nella LPGa permetterebbe un'attuazione più rapida, dato che una revisione della legge è possibile in tempi brevi. Non è dunque necessario emanare alcuna nuova legge federale quale legge speciale.
 - Si rimanda a più riprese anche alle due mozioni Kuprecht 23.4041 e De Courten 23.4053 «Assicurazioni sociali. Creare una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica»⁵.

Dei 33 partecipanti alla consultazione che auspicano un disciplinamento nella LPGa e respingono la LSIAS (19 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 4 su 11 associazioni dell'economia e 9 su 25 altre organizzazioni), 16 (13 su 26 Cantoni, 2 su 11 associazioni dell'economia e 1 su 25 altre organizzazioni) si dichiarano favorevoli a una piattaforma comune.

3.1.2 Necessità di una piattaforma comune

Nel complesso, 64 partecipanti alla consultazione si sono espressi sulla proposta di una piattaforma comune.

- La stragrande maggioranza (49 partecipanti, ovvero 20 su 26 Cantoni, 3 su 4 partiti, l'UCS, 9 su 11 associazioni dell'economia e 16 su 25 altre organizzazioni) è favorevole a una piattaforma comune per lo scambio di dati semplice e sicuro.
- Contrari a una piattaforma comune sono invece 15 partecipanti (5 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 1 su 11 associazioni dell'economia e 8 su 25 altre organizzazioni), che auspicano il mantenimento del sistema attuale.

3.1.3 Cerchia delle assicurazioni che dovrebbero o dovranno utilizzare la piattaforma

Dei 64 partecipanti espressi sulla cerchia delle assicurazioni che dovrebbero o dovranno utilizzare la piattaforma, 14 (3 su 26 Cantoni, 2 su 4 partiti, 2 su 11 associazioni dell'economia e 7 su 25 altre organizzazioni) concordano con la proposta delle assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell'ordinamento delle IPG e degli assegni familiari.

La stragrande maggioranza (49 partecipanti, ovvero 21 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, l'UCS, 10 su 11 associazioni dell'economia e 16 su 25 altre organizzazioni) vorrebbe includere anche altre assicurazioni sociali. Di questi, 4 (4 su 26 Cantoni) auspicano che siano incluse tutte le assicurazioni sociali che rientrano nel campo d'applicazione della LPGa. Inoltre, 26 partecipanti alla consultazione (12 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 3 su 11 associazioni dell'economia e 10 su 25 altre organizzazioni) chiedono l'inclusione di tutte le assicurazioni sociali, ma senza precisazioni⁶. Dei partecipanti espressi su questo punto, 5 (4 su 11 associazioni dell'economia e 1 su 25 altre organizzazioni) si dichiarano esplicitamente a favore dell'inclusione del 2° pilastro. Inoltre, 14 partecipanti propongono altri attori specifici: assicurazioni malattie, assicurazioni contro gli infortuni e assicurazione militare nonché assicurazione contro la disoccupazione, casse di compensazione per le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (PT), servizi PC comunali, uffici di esecuzione e fallimenti, autorità sociali nonché privati e fiduciari.

⁵ Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) volta a creare per tutte le assicurazioni sociali una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica (eLPGA).

⁶ Non è chiaro se s'intenda includervi anche il 2° pilastro.

3.1.4 Coinvolgimento degli organi esecutivi nel processo di digitalizzazione

Riguardo a questo punto, 39 partecipanti (18 su 26 Cantoni, 3 su 4 partiti, 6 su 11 associazioni dell'economia e 12 su 25 altre organizzazioni) ritengono che nell'elaborazione e nell'attuazione della digitalizzazione vadano coinvolti gli organi esecutivi e/o altri organi. Alcuni partecipanti fanno riferimento in particolare al coinvolgimento delle organizzazioni di aiuto ai disabili o delle imprese d'informatica per l'elaborazione delle interfacce e dei requisiti tecnici nonché per l'accessibilità dei documenti e la lingua facile (standard eCH-0059).

Inoltre, 4 partecipanti alla consultazione (1 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 1 su 11 associazioni dell'economia e 1 su 25 altre organizzazioni) propongono per i prossimi passi una tavola rotonda del Consiglio federale con tutte le assicurazioni sociali.

3.2 Pareri sulle singole disposizioni della LSIAS proposte

3.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali (oggetto e campo d'applicazione: art. 1–3 LSIAS)

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina lo sviluppo e la gestione di una piattaforma per la comunicazione elettronica nonché i sistemi d'informazione nazionali per le seguenti assicurazioni sociali:

- a. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS);
- b. assicurazione per l'invalidità (AI);
- c. prestazioni complementari;
- d. indennità di perdita di guadagno (IPG);
- e. assegni familiari.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto con le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate in leggi federali di cui al capoverso 1, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

Art. 3 Organi esecutivi

¹ Sono considerati organi esecutivi ai sensi della presente legge:

- a. le casse di compensazione cantonali;
- b. le casse di compensazione professionali;
- c. la Cassa federale di compensazione;
- d. la Cassa svizzera di compensazione;
- e. gli uffici AI cantonali;
- f. l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero;
- g. l'Ufficio centrale di compensazione (UCC);
- h. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

² Le casse di compensazione cantonali non sono considerate organi esecutivi ai sensi del capoverso 1 lettera a laddove svolgono i loro compiti conformemente all'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).

In merito alla sezione 1 si sono espressi 34 partecipanti alla consultazione (17 su 26 Cantoni, l'UCS, 8 su 11 associazioni dell'economia e 8 su 25 altre organizzazioni).

- 2 partecipanti (1 su 26 Cantoni e 1 su 11 associazioni dell'economia) approvano esplicitamente la sezione 1.
- 11 partecipanti (3 su 26 Cantoni, l'UCS, 2 su 11 associazioni dell'economia e 5 su 25 altre organizzazioni) auspicano modifiche. Queste concernono soprattutto l'estensione del campo d'applicazione a ulteriori assicurazioni sociali, quali l'assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione malattie (v. n. 3.1.3), ma anche la compatibilità con e-Justice (dato che a lungo termine gli atti elettronici riguarderanno anche le procedure di ricorso), l'accesso di terzi ai dati e un capitolo con la definizione delle nozioni generali analogamente all'articolo 3 segg. LPG. Inoltre, 2 partecipanti chiedono che l'assicurato abbia il diritto di consentire a terzi l'accesso ai dati. Due proposte di modifica vertono sull'articolo 1:

- completare l'elenco delle assicurazioni sociali con «prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (PT)» o spiegare nel rapporto esplicativo sulla LSIAS perché queste prestazioni non figurano nell'articolo 1;
 - armonizzare l'elenco aggiungendo le abbreviazioni delle assicurazioni alle prestazioni complementari (lett. c) e agli assegni familiari (lett. e), ovvero rispettivamente «PC» e «AFam».
- 21 partecipanti (13 su 26 Cantoni, 5 su 11 associazioni dell'economia e 3 su 25 altre organizzazioni) assumono una posizione contraria. A loro avviso, gli articoli 1 e 2 (oggetto e campo d'applicazione) sono superflui, non essendo necessaria alcuna nuova legge. Inoltre, la definizione degli organi esecutivi all'articolo 3 figura già oggi nelle pertinenti leggi federali ed è dunque inutile. Infine, questi partecipanti ritengono che i requisiti per tutti i rami assicurativi vadano sanciti nella LPGA e non nella LSIAS quale legge speciale.

3.2.2 Sezione 2: Piattaforme (art. 4–8 LSIAS)

In merito alla sezione 2 si sono espressi 46 partecipanti alla consultazione (20 su 26 Cantoni, l'UCS, 9 su 11 associazioni dell'economia e 16 su 25 altre organizzazioni).

- 3 partecipanti (1 su 26 Cantoni e 2 su 11 associazioni dell'economia) sono esplicitamente d'accordo.
- 15 partecipanti (5 su 26 Cantoni, l'UCS, 2 su 11 associazioni dell'economia e 7 su 25 altre organizzazioni) sono fondamentalmente d'accordo, ma auspicano modifiche. Queste concernono soprattutto il coinvolgimento dei vari portatori d'interesse, in particolare degli organi esecutivi cantonali, nello sviluppo e nella gestione della piattaforma, in modo da poter trarre profitto dalla loro esperienza (v. n. 3.1.3). Richieste mirate di modifica riguardano l'ampliamento delle funzioni (p. es. per la consultazione dei dati o la possibilità di modificare documenti caricati) o requisiti tecnici per la piattaforma (p. es. la possibilità per i Cantoni di modificare le funzionalità). Viene inoltre indicato che l'UCC deve soltanto garantire lo sviluppo e la gestione della piattaforma, ma non assumere direttamente questi compiti. Singoli partecipanti fanno notare che gli articoli in questione possono essere facilmente integrati nella LPGA per cui non sia necessario una legge a parte.
- 28 partecipanti (14 su 26 Cantoni, 5 su 11 associazioni dell'economia e 9 su 25 altre organizzazioni) si dichiarano contrari. In proposito sottolineano in particolare la mancanza della necessità di una nuova legge; in questo contesto, alcuni partecipanti rimandano alla LPGA, mentre altri all'articolo 71 capoverso 4^{bis} della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), che fornisce già una base legale per una piattaforma. Queste possibilità sarebbero state create in modo uniforme per tutte le assicurazioni sociali, senza limitarsi al 1° pilastro. Inoltre, questo corrisponde anche alla volontà del legislatore (il progetto sulla modernizzazione della vigilanza [19.080](#) e le mozioni Kuprecht 23.4041 e De Courten 23.4053 autorizzano già una piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali). Anche il tema della centralizzazione è citato come motivo di rifiuto, adducendo che gli organi esecutivi sono autonomi nella loro amministrazione, anche per quanto concerne la scelta dei loro sistemi informatici, e peraltro più avanzati nella transizione digitale rispetto all'Amministrazione federale. Si fa anche notare che l'UFAS è un organo di vigilanza, che non può quindi sviluppare e gestire alcuna piattaforma di questo genere. Gli organi esecutivi sono responsabili per il trattamento delle richieste e conoscono meglio i bisogni degli assicurati; il fatto che questi lavorano con diversi pool informatici porta a innovazioni nello sviluppo di soluzioni per i clienti e gli assicurati. Alcuni partecipanti rimandano all'associazione eAVS/Al, con la quale gli organi esecutivi hanno costituito un'organizzazione mantello specializzata a livello federale che da 20 anni fornisce le sue prestazioni in modo affidabile. Viene inoltre giudicato inconsueto specificare la portata delle funzioni di un sistema informatico in una legge e si paventano svantaggi (la necessità di modifiche di legge rende impossibile modificare rapidamente i requisiti). Alcuni partecipanti fanno notare che la comunicazione elettronica deve rimanere un incentivo e non diventare un obbligo imposto a livello statale.

Dato che sulla sezione 2 sono stati inoltrati numerosi commenti e proposte di modifica, di seguito li si espone separatamente per i singoli articoli interessati.

3.2.2.1 Art. 4 LSIAS Piattaforme per lo scambio elettronico di dati

Art. 4 Piattaforme per lo scambio elettronico di dati

¹ L'UCC sviluppa e gestisce una piattaforma che garantisca lo scambio sicuro di dati elettronici e della comunicazione elettronica nelle assicurazioni sociali.

² Se non utilizzano la piattaforma di cui al capoverso 1, gli organi esecutivi sviluppano e gestiscono un'altra piattaforma per lo svolgimento delle loro procedure in materia di assicurazioni sociali.

³ Lo scambio di dati tra le piattaforme di cui ai capoversi 1 e 2 è garantito mediante interfacce di collegamento. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici per le interfacce. Può delegare questo compito all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Sull'articolo 4 LSIAS sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

- Nel rapporto esplicativo le PC non sono menzionate nell'articolo 4, benché esse siano palesemente incluse nel campo d'applicazione della legge, in virtù dell'articolo 2 lettera e LSIAS. Occorre dunque indicare anche le PC, tanto più che – come dice il loro stesso nome – esse vengono versate soltanto a complemento delle rendite AVS o AI.
- Nello sviluppo della piattaforma va tenuto presente che:
 - le applicazioni tecniche sviluppate dalle città dovrebbero poter essere collegate con un onere modesto tramite interfacce conformi alle normative in materia di protezione dei dati;
 - i vari portatori d'interesse, in particolare gli organi esecutivi cantonali, andrebbero coinvolti sia nello sviluppo che nella gestione della piattaforma;
 - andrebbero previste interfacce uniformi tra i sistemi secondo la LSIAS, al fine di garantire l'inclusione dell'ambiente digitale attuale degli organi esecutivi (che si differenziano in termini di dimensioni e gamma di compiti).
- Si dovrebbe eventualmente valutare la possibilità di sancire per legge l'istituzione di un'organizzazione d'esercizio (che includa l'UCC e rappresentanti degli organi esecutivi).
- L'articolo 4 LSIAS va completato con un capoverso che preveda anche le interfacce per il collegamento delle piattaforme degli organi esecutivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LSIAS con le piattaforme di altre assicurazioni sociali.

Proposte di modifica relative al capoverso 1

- Nell'ottica di un approccio senza restrizioni dal punto di vista tecnologico, gli articoli che contemplano il mandato dell'UCC di sviluppare e gestire una piattaforma (art. 4 cpv. 1 e art. 9–21 LSIAS) devono dare all'UCC la possibilità di impiegare software standard, nel rispetto dell'articolo 9 della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) (software a codice sorgente aperto). Il tenore degli articoli 4 capoverso 1 e 9–21 LSIAS va dunque riformulato sostituendo «L'UCC sviluppa e gestisce» con «L'UCC garantisce lo sviluppo e la gestione di ...».
- Nel capoverso 1 sono esplicitamente menzionati soltanto lo scambio di dati e la comunicazione tramite la piattaforma (E-SOP). Anche nel rapporto esplicativo, nell'ambito dell'AI, si fa riferimento a titolo esemplificativo esclusivamente all'inoltro per via elettronica di fatture, all'informazione su «eventi assicurativi personali» e a moduli elettronici. Tuttavia, un aspetto almeno altrettanto importante dei servizi digitali è l'accesso degli assicurati a tutte le informazioni rilevanti, in particolare la consultazione dei propri atti AI. Dalle spiegazioni fornite nel rapporto esplicativo (n. 2.3, pag. 21), renderlo possibile pare essere anche l'intenzione del Consiglio federale. Oltre allo scambio elettronico di dati e alla comunicazione elettronica, deve quindi essere esplicitamente menzionata anche la consultazione elettronica dei dati.
- La formulazione «nelle assicurazioni sociali» include tutti i rami delle assicurazioni sociali, anche quelli che non figurano nell'articolo 1 LSIAS. Occorre dunque precisare «nelle assicurazioni sociali secondo l'articolo 1 della presente legge».

Proposte di modifica relative al capoverso 2

- Si rileva una contraddizione tra la possibilità per gli organi esecutivi di utilizzare piattaforme separate e l'intenzione della LSIAS. L'utilizzo di una piattaforma propria non è né ragionevole né ogget-

tivamente giustificato, e cela il rischio che gli organi esecutivi mantengano i propri sistemi per evitare oneri e costi. L'armonizzazione dello scambio elettronico di informazioni deve però essere attuata in modo coerente. Se un organo AI non intendesse partecipare alla piattaforma, dovrebbe sviluppare e gestire una propria piattaforma, cosa che, data la forma di finanziamento degli organi AI, è di fatto impossibile se l'UFAS non è disposto a fornire i fondi necessari per una piattaforma diversa da quella della UCC.

- Una garanzia dello status quo per le soluzioni cantonali attuali non appare opportuna, soprattutto in una prospettiva di lungo periodo. Va tuttavia prestata particolare attenzione a un'impostazione ottimale della transizione.

Proposte di modifica e riscontri relativi al capoverso 3

- Le interfacce, che dovrebbero permettere lo scambio tra le varie piattaforme con l'E-SOP, sono spesso fonti di errori che rischiano di complicare l'utilizzo.
- In futuro gli utenti potranno accedere all'offerta dell'E-SOP tramite le altre piattaforme con un unico login. Non si capisce se questo varrebbe anche in senso inverso. Vi è quindi il rischio che gli utenti debbano comunque "trafficare" con diverse procedure di login. Se si autorizzasse l'impiego di piattaforme separate, andrebbe quantomeno garantita la possibilità di accedere con un unico login anche dall'E-SOP alle altre piattaforme. Gli utenti dell'E-SOP non dovrebbero accorgersi di accedere a informazioni di un'altra piattaforma.
- Occorre precisare il capoverso 3: in riferimento allo scambio di dati, il tenore della disposizione recita «è garantito», ma nel rapporto esplicativo sono utilizzate le formulazioni «... l'E-SOP, alla quale sarà collegata tramite interfacce» (pag. 27) e «creando un'apposita interfaccia di collegamento» (pag. 35).

Per quanto concerne i motivi di rifiuto, vengono menzionati quelli esposti di seguito.

Riscontri relativi all'articolo 4 in generale

- Nel rapporto esplicativo si afferma che occorre imperativamente un'unica piattaforma nazionale per poter soddisfare efficientemente tutte le esigenze in materia di comunicazione digitale. Alcuni partecipanti non condividono questa affermazione, ritenendo che tale approccio, in Svizzera, sia contrario al sistema. Inoltre, rilevano che vi sono diversi esempi dai quali emerge che proprio questa esigenza (della Confederazione) di un sistema globale centralizzato è stato il motivo principale del fallimento dell'attuazione.
- Si parla di una «piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali», ma in realtà questa non sarebbe tale, dato che diverse assicurazioni (p. es. assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro la disoccupazione) ne sarebbero escluse.
- Nel rapporto esplicativo si afferma che soltanto l'UCC è ragionevolmente in grado di sviluppare e gestire soluzioni nazionali per il 1° pilastro. Vi si ignora il fatto che gli organi esecutivi del 1° pilastro sviluppano e gestiscono soluzioni comuni con successo ed efficienza ormai da anni. Hanno fondato l'associazione di utilità pubblica eAVS/AI, che funge da organizzazione specializzata nazionale e fornisce queste prestazioni in modo affidabile. Gli organi esecutivi sono dunque già oggi in condizione di sviluppare e gestire soluzioni comuni nel 1° pilastro in modo uniforme ed efficiente.

Proposte di modifica e riscontri relativi al capoverso 1

- Occorre precisare la formulazione «nelle assicurazioni sociali» completandola in «nelle assicurazioni sociali secondo l'articolo 1 della presente legge». La formulazione «nelle assicurazioni sociali» include infatti tutti i rami delle assicurazioni sociali, anche quelli che non figurano nell'articolo 1 LSIAS.
- Nel rapporto esplicativo si afferma che soltanto l'UCC è ragionevolmente in grado di sviluppare e gestire soluzioni nazionali per il 1° pilastro. Vi si ignora il fatto che gli uffici AI (e le casse di compensazione) sviluppano e gestiscono soluzioni comuni con successo ed efficienza ormai da anni grazie all'associazione eAVS/AI.
- Il progetto sulla modernizzazione della vigilanza, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, consente l'attuazione di un sistema d'informazione per il 1° pilastro come quello proposto. Non sono dunque necessarie ulteriori norme a tal fine.
- In caso di applicazione dell'articolo in esame, andrà garantito che l'UCC coinvolga in ampia misura gli organi esecutivi nello sviluppo e nella gestione della piattaforma in modo da poter considerare e soddisfare tutti i bisogni essenziali dei singoli organi esecutivi che dovranno utilizzare la piattaforma. Soltanto così si potranno evitare doppioni. Inoltre, andrà garantito un servizio affidabile, rapido e sicuro.

Riscontri relativi al capoverso 2

- Lo sviluppo e la gestione della nuova piattaforma (E-SOP) da parte dell'UCC sono già previsti nell'avamprogetto di legge proposto. Se un organo esecutivo volesse una soluzione propria secondo il capoverso 2, dovrebbe provvedere da sé allo sviluppo e alla gestione della medesima. In tal caso, la comunicazione alla piattaforma dell'UCC dovrebbe avvenire tramite un'interfaccia e bisognerebbe garantire il rispetto di tutti i requisiti in termini di sicurezza tecnica e interoperabilità. L'organo esecutivo dovrebbe però comunque partecipare al finanziamento dello sviluppo e della gestione dell'E-SOP. Si può presumere che per gli organi esecutivi interessati questa variante non sia realizzabile per motivi di costi.
- Considerate le modalità di finanziamento degli uffici AI, di fatto la possibilità di questi ultimi di sviluppare e gestire da sé una piattaforma rimarrà «lettera morta», se l'UFAS esorterà ad adottare la soluzione comune dell'UCC e non sarà quindi disposto a concedere le risorse finanziarie per un'altra piattaforma. Di conseguenza, per gli uffici AI la possibilità di allestire una piattaforma propria resterà preclusa, a causa della mancata approvazione del necessario budget per l'informatica a carico del Fondo AI da parte dell'UFAS.

3.2.2.2 Art. 5 LSIAS Funzioni delle piattaforme

Art. 5 Funzioni delle piattaforme

Le piattaforme devono offrire le seguenti funzioni:

- a. autenticazione degli utenti;
- b. accesso, per gli utenti autorizzati, ai sistemi d'informazione collegati alle piattaforme tramite interfacce;
- c. gestione degli indirizzi elettronici degli utenti;
- d. determinazione univoca dei momenti della trasmissione e del recapito;
- e. scambio elettronico di dati sicuro e comunicazione elettronica sicura e semplice:
 1. tra gli assicurati e gli organi esecutivi e altre autorità,
 2. tra gli organi esecutivi e altre autorità e terzi,
 3. tra gli organi esecutivi,
 4. tra le autorità;
- f. richiamo di informazioni generali sulle assicurazioni sociali liberamente disponibili sulle piattaforme.

Vengono formulate le proposte di miglioramento esposte di seguito.

Proposte di miglioramento relative all'articolo 5 LSIAS in generale

- L'articolo 5 LSIAS va completato con la funzione «interfacce con altre assicurazioni sociali al di fuori del 1° pilastro».

- Va menzionata la possibilità per i Cantoni di adeguare le funzionalità, in particolare l'impostazione dei moduli e dei processi dettagliati, come pure l'informazione degli assicurati su ampi servizi e temi peculiari del territorio.
- Si deve garantire che determinate informazioni siano disponibili per tutti anche senza autenticazione.
- La piattaforma funge in primo luogo da interfaccia per utenti tra le autorità/i fornitori di prestazioni, gli organi esecutivi e gli assicurati. Alcuni sistemi d'informazione centralizzati e decentralizzati vi sono collegati, mentre altri no. In base alle possibilità previste, questa soluzione è troppo onerosa da sviluppare e applicare. Si auspica una soluzione più globale.
- Le società fiduciarie sarebbero favorevoli a soluzioni tecniche di attuazione per il trasferimento di dati e la comunicazione con le varie casse di compensazione, quali:
 - un profilo fiduciario centralizzato con diritti di amministrazione e vari diritti per gli utenti (anche per i collaboratori);
 - un'interfaccia utente orientata alle società fiduciarie (che hanno più mandati contemporaneamente);
 - una comunicazione bilaterale per sfruttare appieno il potenziale della nuova piattaforma;
 - la presa in considerazione, nell'E-SOP, dei salariati senza datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi;
 - la trasmissione dell'ELM (senza più necessità di autorizzazione nel portale elettronico, come per la trasmissione in ambito privato per l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia);
 - l'attribuzione digitale dei compiti ai collaboratori con accesso limitato e la possibilità di notifiche (p. es. promemoria per un invio; notifiche di questo genere sono attualmente inviate dal sistema digitale per la vigilanza sulle fondazioni eESA agli uffici di revisione). Le notifiche devono sempre contenere il mandato ed essere recapitate soltanto alle persone cui questo è stato attribuito. Le notifiche devono poter essere disattivate e/o riunite (p. es. settimanalmente).

Riscontri relativi alla lettera a

- È importante disporre di un unico mezzo d'identificazione elettronico a livello statale. In particolare per le persone con disabilità, l'impiego di diversi sistemi digitali è spesso legato a problemi specifici.

Proposte di miglioramento relative alla lettera d

- La formulazione «determinazione univoca dei momenti della trasmissione e del recapito» va completata con «di atti e decisioni».
- La piattaforma deve imperativamente registrare anche il momento dell'accesso ai dati.
- La possibilità di riconoscere in modo chiaro e inequivocabile il rispetto dei termini è molto importante, poiché non devono sorgere dubbi sul rispetto di un determinato termine. Se questo non potesse essere garantito o l'onere fosse eccessivo, le persone interessate tornerebbero rapidamente alla procedura analogica cui sono abituate. Questo sarebbe in contraddizione con lo scopo della LSIAS.

Proposte di miglioramento relative alla lettera e numeri 1, 2 e 4

- La nozione di «autorità» deve essere imperativamente definita (in particolare nell'ottica dell'art. 4 cpv. 1 LSIAS). Gli assicuratori contro gli infortuni hanno per esempio una funzione di autorità nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Va garantito che la LSIAS non li includa per vie traverse nel suo campo d'applicazione.

Proposte di miglioramento relative alla lettera e numero 2

- Nel rapporto esplicativo va chiarito chi rientra nella nozione di «terzi». Il tenore della disposizione e del rapporto esplicativo non sono chiari al riguardo. Non è chiaro nemmeno se vi possano rientrare, ad esempio, partner importanti per la collaborazione degli organi esecutivi.
- La formulazione deve garantire che lo scambio elettronico di dati possa avvenire anche con altre assicurazioni sociali, in particolare l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione contro la disoccupazione.

Proposte di miglioramento relative alla lettera f

- Occorre precisare la formulazione «nelle assicurazioni sociali» completandola in «nelle assicurazioni sociali secondo l'articolo 1 della presente legge». La formulazione «nelle assicurazioni sociali» include infatti tutti i rami delle assicurazioni sociali, anche quelli che non figurano nell'articolo 1 LSIAS.

3.2.2.3 Art. 6 LSIAS Obbligo di comunicazione elettronica e di scambio elettronico di dati

Art. 6 Obbligo di comunicazione elettronica e di scambio elettronico di dati

¹ In deroga all'articolo 37a LPGa, per lo scambio di dati concernenti gli assicurati con gli organi esecutivi sono tenuti a utilizzare una piattaforma ai sensi dell'articolo 4 i seguenti organi e le seguenti persone:

- a. gli altri organi esecutivi e altre autorità;
- b. le persone che agiscono a titolo professionale ai sensi dell'articolo 47a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
- c. le persone che forniscono prestazioni a carico di un'assicurazione sociale di cui all'articolo 1 o su incarico della medesima;
- d. le persone domiciliate all'estero, salvo se designano un recapito in Svizzera oppure se il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzano l'organo esecutivo a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione.

² Se sono inviati documenti cartacei, l'organo esecutivo impartisce, in deroga all'articolo 29 capoverso 3 LPGa, un termine adeguato per la trasmissione per via elettronica, con l'indicazione che altrimenti la trasmissione non è considerata avvenuta.

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di cui al capoverso 1.

In merito sono pervenute le osservazioni esposte di seguito.

- In deroga all'articolo 37a, secondo l'articolo 6 LSIAS tutte «le persone che agiscono a titolo professionale ai sensi dell'articolo 47a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa» (PA) sono tenute a utilizzare la nuova piattaforma dell'UCC. Secondo il rapporto esplicativo (pag. 30), tra le persone che agiscono a titolo professionale rientrano gli avvocati ai sensi della legge sugli avvocati, le persone attive nel settore fiduciario, nei servizi pubblici (p. es. aiuto sociale, autorità di protezione dei minori e degli adulti), nelle assicurazioni di protezione giuridica ecc. Agire a titolo professionale significa che la persona in questione funge da rappresentante in un numero indefinito di casi. È irrilevante che lo faccia dietro compenso o meno. Le imprese membri di EXPERTsuisse sarebbero dunque assoggettate alla LSIAS.

In proposito sono pervenute le proposte di miglioramento esposte di seguito.

Proposte di miglioramento relative all'articolo 6 LSIAS in generale

- Non è certo se e con quale tenore entrerà in vigore l'articolo 47a D-PA. Nel rapporto esplicativo relativo alla LSIAS occorre dunque inserire una precisazione e ulteriori spiegazioni relative all'articolo 47a D-PA non ancora approvato dal Parlamento.
- L'articolo 6 LSIAS impone agli organi esecutivi e ad altre autorità di procedere allo scambio di dati tramite una piattaforma. Questo scambio di dati è però circoscritto agli organi esecutivi del 1° pilastro. Non è previsto alcuno scambio elettronico di dati con organi al di fuori del 1° pilastro, che sarebbero però interessati dall'esecuzione. Va pertanto vagliata l'estensione del campo d'applicazione di questo articolo agli organi esecutivi dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione contro la disoccupazione, come pure al fondo di garanzia LPP e all'istituto collettore LPP.

Proposte di miglioramento relative al capoverso 1

- La formulazione «In deroga all'articolo 37a LPGa, per lo scambio di dati concernenti gli assicurati con gli organi esecutivi sono tenuti a utilizzare una piattaforma ai sensi dell'articolo 4 i seguenti organi e le seguenti persone: [...]» deve essere sostituita con «In deroga all'articolo 37a LPGa, per lo scambio di dati concernenti gli assicurati con gli organi delle assicurazioni sociali menzionate all'articolo 1 della presente legge sono tenuti a utilizzare una delle piattaforme menzionate all'articolo 4 i seguenti organi e le seguenti persone: [...]».

Proposte di miglioramento relative al capoverso 1 lettera a

- La nozione di «autorità» deve essere imperativamente definita (in particolare nell'ottica dell'art. 4 cpv. 1 LSIAS). Riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni, vi è inoltre un timore specifico: gli assicuratori contro gli infortuni hanno una funzione di autorità nella LAINF. Va garantito che la LSIAS non li includa per vie traverse nel suo campo d'applicazione.
- Si pone la questione di sapere se lo scambio elettronico di dati richieda imperativamente anche la registrazione quale assicurazione contro gli infortuni e, in caso affermativo, per il dominio o per i singoli collaboratori incaricati. Occorre pertanto chiarire questo aspetto.
- Per armonizzare lo scambio di informazioni, è indispensabile la partecipazione di tutte le autorità, ragion per cui l'obbligo previsto al capoverso 1 lettera a è accolto con favore. Questo sembra però essere in contraddizione con l'articolo 4 capoverso 2, che autorizza gli organi esecutivi a gestire piattaforme proprie.

Proposte di miglioramento relative al capoverso 1 lettera b

- Anche l'obbligo previsto per le persone che agiscono a titolo professionale è ragionevole, poiché una piattaforma elettronica uniforme può esprimere appieno i suoi vantaggi soltanto se è utilizzata dal numero maggiore possibile di persone e istituzioni attive nel settore delle assicurazioni sociali. Dato che l'E-SOP dovrebbe essere utilizzata in generale molto intensamente, è particolarmente importante che sia di facile uso. Se il lavoro con l'E-SOP causasse un onere maggiore dell'attuale procedura analogica, questo potrebbe essere particolarmente problematico soprattutto per le istituzioni di utilità pubblica, che spesso dispongono di risorse limitate in termini finanziari e di personale. È inoltre fondamentale garantire la trasmissione affidabile di atti con un vincolo temporale. Infine, in casi eccezionali deve essere imperativamente ammesso anche l'inoltro di atti in formato cartaceo per rispettare i termini previsti, in particolare in caso di problemi tecnici o di altro genere.

Proposte di miglioramento relative al capoverso 1 lettera c

- L'obbligo di utilizzo della piattaforma a carico dei medici che forniscono prestazioni (p. es. la compilazione di moduli o la redazione di rapporti) su incarico dell'AI e quindi di tutti i medici potrebbe non essere voluto. Occorre chiarire questo aspetto.

Proposte di miglioramento relative al capoverso 1 lettera d

- Per quanto concerne l'obbligo a carico delle persone domiciliate all'estero, va tenuto presente che, a seconda delle circostanze, queste potrebbero non essere in grado di utilizzare una piattaforma elettronica a causa di una disabilità o potrebbero farlo nel loro Paese di domicilio soltanto con difficoltà. Su richiesta motivata, bisognerebbe dunque esonerare queste persone dall'obbligo in questione, in modo che possano continuare a utilizzare la corrispondenza postale. Sarebbe poi compito dell'organo esecutivo digitalizzare i documenti del caso e inserirli nel sistema.

Proposte di miglioramento relative al capoverso 2

- La formulazione «Se sono inviati documenti cartacei, [...]» va modificata in «Se una persona o un organo tenuto alla trasmissione elettronica invia documenti cartacei, [...]».
- La concessione del termine supplementare deve essere comunicata non soltanto tramite la piattaforma, ma anche in formato cartaceo, poiché le circostanze che rendono necessario l'invio di documenti cartacei potrebbero durare per un periodo di tempo particolarmente lungo.
- Il capoverso 2 va stralciato, dato che il rimando all'articolo 29 capoverso 3 LPGA comporta (indirettamente) un obbligo di utilizzare la piattaforma o di gestirne una anche per gli assicuratori contro gli infortuni e gli assicuratori-malattie.

Proposte di miglioramento relative al capoverso 3

- Le eccezioni all'obbligo di cui al capoverso 1 dipendono dalla definizione di «autorità» (per la necessità di una definizione, v. commento all'art. 5 lett. e n. 1 e 2 LSIAS, come pure all'art. 6 cpv. 1 lett. a LSIAS).

3.2.2.4 Art. 7 LSIAS Scambio elettronico di dati su richiesta

Art. 7 Scambio elettronico di dati su richiesta

Scambio di dati

Le persone cui non si applica l'articolo 6 capoverso 1 possono richiedere che la comunicazione con loro avvenga per via elettronica tramite una piattaforma. In questo caso devono indicare sulla piattaforma un indirizzo elettronico secondo l'articolo 5 lettera c.

In proposito sono pervenute le proposte di miglioramento esposte di seguito.

- Gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali del 1° pilastro vanno obbligati a promuovere la comunicazione tramite la piattaforma con misure a sostegno dei clienti. Senza tale obbligo, il passaggio alla comunicazione digitale con i clienti potrebbe durare molto più a lungo.
- Nell'articolo 7 LSIAS e nel rapporto esplicativo va chiarito chi s'intenda esattamente con il termine «persone» (soltanto gli assicurati o anche persone giuridiche).
- Per le persone con disabilità è particolarmente importante poter comunicare con le autorità anche in formato cartaceo. È però anche importante che gli atti elettronici siano il più possibile completi e aggiornati. Per l'impostazione dell'accesso all'E-SOP, come pure per il suo utilizzo, occorre dunque adottare un approccio orientato ai clienti. Questo richiede, tra l'altro, un servizio clienti competente e ben raggiungibile, che sia sensibilizzato alle peculiarità della comunicazione con le persone con disabilità.

3.2.2.5 Art. 8 LSIAS Applicabilità della LCEG

Art. 8 Applicabilità della LCEG

Gli articoli 19, 20, 22–24, 26, 29 e 30 della legge federale del ... concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili alle piattaforme ai sensi della presente legge.

In proposito si suggerisce di disciplinare il contenuto in questione nella LPGa, poiché non interessa unicamente il 1° pilastro.

3.2.3 Sezione 3: Altri sistemi d'informazione della Confederazione (art. 9–24 LSIAS)

In merito alla sezione 3 si sono espressi 26 partecipanti alla consultazione (12 su 26 Cantoni, l'UCS, 4 su 11 associazioni dell'economia e 9 su 25 altre organizzazioni).

- 2 partecipanti (2 su 25 altre organizzazioni) sono esplicitamente d'accordo.
- 3 partecipanti (1 su 26 Cantoni, l'UCS e 1 su 25 associazioni dell'economia) sono fondamentalmente d'accordo, ma chiedono modifiche.
- 21 partecipanti (11 su 26 Cantoni, 2 su 11 associazioni dell'economia e 8 su 25 altre organizzazioni) si dichiarano contrari alla sezione 3, rilevando in particolare l'inutilità degli articoli 9–24. Questi partecipanti fanno notare che la sezione 3 comprende prevalentemente disposizioni che sono già contemplate dal diritto federale. In particolare i compiti dell'UCC relativi a un registro degli assicurati (art. 9), i numeri AVS (art. 10), le prestazioni in denaro correnti (art. 11), i conteggi (art. 12), il registro delle IPG (art. 14), il registro delle PC (art. 16), il registro degli assegni familiari (art. 17), il sistema d'informazione relativo alle convenzioni internazionali (art. 20), lo scambio di dati con l'estero (art. 22) e il sistema d'informazione sull'adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali (art. 23) sono già oggi disciplinati a livello di legge e applicati. È dunque inutile sancirli anche nella LSIAS. Viene inoltre rilevato che nel caso dei sistemi d'informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa (art. 18) e di quelli nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali (art. 21) si tratta semplicemente di compiti esecutivi, che già oggi sono assunti dalle casse di compensazione. La determinazione dello statuto di lavoratore indipendente e dell'assoggettamento assicurativo in ambito internazionale sono operazioni di massa che si svolgono quotidianamente in modo standardizzato e, laddove opportuno, già oggi si può creare un'applicazione comune in virtù dell'articolo 95 capoverso 3 LAVS. Non è dunque necessaria una nuova norma al riguardo.

Anche il regresso è un compito prettamente amministrativo; per motivi legati al buon governo d'impresa, esso non può essere svolto dall'autorità di vigilanza.

In merito agli articoli 9–21 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.

- Nell'ottica di un approccio senza restrizioni dal punto di vista tecnologico, all'UCC deve essere data la possibilità di impiegare software standard. Questo deve essere sancito negli articoli che conferiscono all'UCC il compito di sviluppare e gestire una piattaforma (art. 4 cpv. 1 e art. 9–21 LSIAS), nel rispetto dell'articolo 9 LMeCA. Il tenore degli articoli 4 capoverso 1 e 9–21 LSIAS va dunque riformulato sostituendo «L'UCC sviluppa e gestisce» con «L'UCC garantisce lo sviluppo e la gestione di ...». Questa richiesta di modifica non viene ripresa in ciascuno degli articoli 9–21 LSIAS illustrati di seguito.

Dato che sulla sezione 3 – oltre a quanto indicato in precedenza — sono stati inoltrati ulteriori commenti e proposte di modifica, di seguito li si espone separatamente per i singoli articoli interessati.

3.2.3.1 Art. 9 LSIAS Sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati»

Art. 9 Sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati»

L'UCC sviluppa e gestisce il sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati», allo scopo di:

- a. riunire i conti individuali di un assicurato;
- b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione o di calcolo anticipato provvisorio di una rendita AVS.

In merito all'articolo 9 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.

- Occorre chiarire l'articolo 9, che risulta poco comprensibile, se si considera che gli assicuratori contro gli infortuni non sono considerati quali «autorità» (esempio pratico: richiesta di un estratto del conto individuale di un assicurato).

3.2.3.2 Art. 11 LSIAS Sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti

Art. 11 Sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di rendite estere, allo scopo di:

- a. registrare e adeguare le prestazioni in denaro;
- b. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
- c. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse.

In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

- Manca la definizione di «prestazioni in denaro correnti». Ci si chiede quindi di quali si tratti concretamente. La LSIAS ha un campo d'applicazione più ampio della LAVS, ragione per cui è opportuna una precisazione al riguardo.
- La trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse implica anche che gli assicurati abbiano in qualsiasi momento la possibilità di ottenere informazioni sulle prestazioni versate loro, in particolare nel caso delle PC, per le quali si può rapidamente perdere la visione d'insieme.

3.2.3.3 Art. 13 LSIAS Sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti

Art. 13 Sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti

L'UCC sviluppa e gestisce sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, allo scopo di:

- a. elaborare, trasmettere e memorizzare rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, in relazione alle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all'articolo 1;
- b. permettere l'interazione tra gli organi esecutivi e le persone che forniscono prestazioni per le assicurazioni sociali di cui all'articolo 1, i datori di lavoro e altre persone o organi, per quanto sia necessaria per l'accertamento del diritto a prestazioni o per l'esecuzione di prestazioni;
- c. attribuire mandati per perizie mediche;

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">d. tenere un elenco dei periti incaricati di svolgere perizie mediche;e. raccogliere e memorizzare dati per la garanzia della qualità;f. acquisire e memorizzare le registrazioni dei colloqui tra l'assicurato e il perito effettuate su supporto audio secondo l'articolo 44 capoverso 6 LPGa;g. acquisire e memorizzare altri dati multimediali. |
|--|

Per la stralciata dell'articolo viene addotta la mancanza di necessità o di utilità del sistema d'informazione: il funzionamento e l'ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazione per le perizie e altri dati di accertamento sono di competenza degli uffici AI e sono garantiti dall'organizzazione specializzata degli uffici AI. Gli uffici AI, in collaborazione e con l'approvazione dell'UFAS, hanno sviluppato sistemi informativi centralizzati per queste esigenze sulla base delle disposizioni di legge (articolo 49a LAVS). I contratti con i partner operativi garantiscono la manutenzione e il funzionamento. Questi sistemi soddisferebbero tutte le esigenze attuali e potrebbero essere ulteriormente sviluppati se necessario. In caso di sostituzione dei responsabili dell'applicazione, sussisterebbe invece il rischio che le esigenze degli uffici AI non vengano sufficientemente prese in considerazione o che, in assenza di una forma giuridica propria della UCC, non possano essere stipulati e applicati contratti operativi vincolanti. I sistemi devono essere stabili e funzionanti, cosa che viene garantita dagli attuali gestori.

In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

Proposte di modifica relative all'articolo 13 in generale

- Occorre chiarire le nozioni di «altri dati relativi agli accertamenti» e «rapporti» e se la piattaforma debba consentire l'allestimento di rapporti e perizie.
- L'articolo crea contraddizioni con l'articolo 43 LPGa (Accertamento) e l'articolo 44 LPGa (Perizia). Vanno chiarite le correlazioni tra le disposizioni in questione. Il conferimento di mandati peritali è disciplinato nell'articolo 44 LPGa e nell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA). Non ha senso inserire nella LSIAS ulteriori disposizioni specifiche (presumibilmente applicabili soltanto all'AI) e allestire sistemi d'informazione specifici oppure obbligare per vie traverse per esempio gli assicuratori contro gli infortuni a utilizzare i sistemi d'informazione dell'UCC e quindi a partecipare ai relativi costi. Tale approccio viene respinto.
- È fondamentale disporre di una soluzione uniforme per tutte le assicurazioni sociali coinvolte, in particolare quindi anche per l'assicurazione contro gli infortuni e la previdenza professionale, poiché l'allestimento di perizie non avviene soltanto nell'AI, ma anche nelle altre assicurazioni sociali menzionate. Per questo motivo, i requisiti per il sistema d'informazione per rapporti, perizie o altri dati relativi agli accertamenti devono essere sanciti nella LPGa.
- La disposizione in esame è in contraddizione con la regolamentazione della LPGa. Accertamenti, rapporti e perizie devono essere disciplinati in modo centralizzato nella LPGa. Inoltre, non è chiaro se la piattaforma debba consentire l'allestimento di rapporti e perizie. Occorre chiarire questo aspetto.
- La centralizzazione presso l'UCC dello sviluppo e della gestione dei sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti cela il rischio di non tenere più sufficientemente in considerazione i bisogni degli uffici AI, che gestiscono già in modo efficiente tali sistemi.
- Nello sviluppo e nell'ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazione agli scopi menzionati all'articolo 13 LSIAS bisogna imperativamente rispettare le prescrizioni legali e in materia di protezione dei dati. Vanno inoltre osservati i principi sviluppati dalla giurisprudenza, quali l'attribuzione di perizie bidisciplinari e pluridisciplinari dell'AI con metodo aleatorio.
- Se le informazioni e i documenti menzionati nel sistema di cui all'articolo 13 non sono registrati anche negli atti generali dell'AI nell'E-SOP, va concesso un accesso specifico a questo sistema d'informazione.

Riscontri relativi alle lettere a e b

- Va consentito un accesso immediato ai documenti in questione o all'interazione tra i terzi coinvolti, poiché per gli assicurati o i loro rappresentanti legali è importante essere costantemente aggiornati sull'andamento e sulla situazione degli accertamenti. Immediatamente dopo un colloquio, ad esempio, un assicurato potrebbe così accertarsi che il contenuto sia stato verbalizzato correttamente.

Riscontri relativi alla lettera c

- Nell'attribuzione dei mandati peritali la trasparenza nei confronti degli assicurati è importante per potersi informare sull'avanzamento del processo. In questo modo le procedure per la scelta di un perito, spesso diverse da un Cantone all'altro, diventerebbero chiare.

Riscontri relativi alla lettera d

- L'elenco dei periti è importante per gli assicurati, poiché deve essere a loro disposizione nell'ambito del tentativo di conciliazione secondo l'articolo 7j OPGA.

3.2.3.4 Art. 16 LSIAS Sistema d'informazione per le prestazioni complementari

Art. 16 Sistema d'informazione per le prestazioni complementari

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari, allo scopo di:

- a. garantire la trasparenza sulle prestazioni complementari rimosse;
- b. sostenere gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC nell'esecuzione della LPC.

In merito all'articolo 16 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.

- Occorre adeguare l'impostazione del registro delle PC abbassandone il grado di dettaglio, in modo da ridurre il notevole onere a carico degli organi esecutivi a fronte di una scarsa utilità pratica, anche se ciò significa disporre di dati statistici meno dettagliati.

3.2.3.5 Art. 17 LSIAS Sistema d'informazione per gli assegni familiari

Art. 17 Sistema d'informazione per gli assegni familiari

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per gli assegni familiari, allo scopo di:

- a. evitare il cumulo di assegni familiari secondo l'articolo 6 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam);
- b. garantire la trasparenza sugli assegni familiari riscossi;
- c. sostenere gli organi di cui all'articolo 21c LAFam nell'esecuzione della LAFam;
- d. fornire informazioni alla Confederazione e ai Cantoni e mettere a disposizione i dati necessari per le rilevazioni statistiche dirette.

In merito alla lettera d viene richiesta la modifica esposta di seguito.

- L'utilizzo dei dati previsto a fini statistici da parte dei Cantoni non deve limitarsi agli assegni familiari, ma applicarsi a tutti i settori.

3.2.3.6 Art. 18 LSIAS Sistema d'informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa

Art. 18 Sistema d'informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa, allo scopo di:

- a. stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa dipendente o indipendente;
- b. garantire il coordinamento reciproco tra le casse di compensazione competenti e tra queste e l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

Proposte di modifica relative all'articolo 18 in generale

- Per quanto concerne il sistema d'informazione, si tratta semplicemente di compiti esecutivi, che già oggi sono assunti dalle casse di compensazione. La determinazione dello statuto di lavoratore indipendente è un'operazione di massa che si svolge in modo standardizzato; laddove opportuno, già oggi si può creare un'applicazione a tal fine in virtù dell'articolo 95 capoverso 3 LAVS. Non è dunque necessaria una nuova norma al riguardo.
- Tenuto conto del disciplinamento nella LAVS (p. es. art. 5, 8 e 10 LAVS) e delle direttive in materia, occorre precisare quali dati verrebbero concretamente raccolti e quali criteri sarebbero applicati.

Proposte di modifica relative alla lettera b

- Va precisato il motivo per il quale si disciplina soltanto il coordinamento con la Suva (nell'avamprogetto «INSAI») e come si configura quello con altri assicuratori privati.

3.2.3.7 Art. 19 LSIAS Sistema d'informazione per i casi di regresso

Art. 19 Sistema d'informazione per i casi di regresso

L'UCC [sic] sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per i casi di regresso, allo scopo di:

- a. trattare per via elettronica i casi di regresso;
- b. garantire uno scambio di dati sicuro e automatizzato in relazione ai casi di regresso tra l'UFAS, i servizi di regresso regionali, l'INSAI, l'UCC, gli uffici AI e le casse di compensazione;
- c. permettere la trasmissione di dati a terzi responsabili e ad assicuratori di responsabilità civile in Svizzera e all'estero al fine di motivare le pretese di regresso.

In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

Proposte di modifica relative all'articolo 19 in generale

- Lo sviluppo e la gestione di una piattaforma per il regresso da parte dell'UFAS sono da respingere. Esiste già una piattaforma di questo genere degli assicuratori privati contro gli infortuni, che si potrebbe eventualmente adeguare in funzione del bisogno. Si chiede dunque di verificare, precisare e considerare l'attuale piattaforma per i regressi degli assicuratori privati contro gli infortuni.
- Nella traduzione italiana si è verificato un errore: la competenza per la gestione di un sistema d'informazione per i casi di regresso spetta all'UFAS e non all'UCC. In base ai principi del buon governo d'impresa, tale sistema non può essere tenuto dall'UFAS, in qualità di autorità di vigilanza, dato che si tratta di un compito esecutivo.

Proposte di modifica relative alla lettera b

- Non è chiaro il motivo per cui si definisca soltanto il disciplinamento rispetto alla Suva. Occorre precisare come dovrebbero essere disciplinati i casi di regresso con gli assicuratori privati contro gli infortuni.

3.2.3.8 Art. 20 LSIAS Sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

Art. 20 Sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali, allo scopo di:

- a. trattare le richieste di prestazioni;
- b. permettere lo scambio di dati relativi alle richieste di prestazioni tra le istituzioni competenti e l'organismo di collegamento di cui all'articolo 75a LPGa;
- c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione di prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

Proposte di modifica relative alla lettera b

- Va precisata la nozione di «istituzione». L'articolo 75a LPGa implica anche casi di applicazione per gli assicuratori contro gli infortuni (obbligo di assoggettamento di singoli assicurati, se attivi all'estero [certificato A1]). Gli assicuratori contro gli infortuni sarebbero quindi imperativamente tenuti a utilizzare la piattaforma, il che è in contraddizione con il campo d'applicazione della LSIAS (cfr. art. 1 LSIAS). È necessaria una precisazione al riguardo.

3.2.3.9 Art. 21 LSIAS Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali

Art. 21 Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali

L'UFAS sviluppa e gestisce un sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo, allo scopo di:

- a. determinare la legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS;
- b. svolgere compiti amministrativi;
- c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione dell'assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.

Proposta di modifica relativa all'articolo 21 in generale

- Per quanto concerne il sistema d'informazione, si tratta semplicemente di compiti esecutivi, che già oggi sono assunti dalle casse di compensazione. La determinazione dell'assoggettamento assicurativo in ambito internazionale è un'operazione di massa che si svolge in modo standardizzato; laddove opportuno, già oggi si può creare un'applicazione a tal fine in virtù dell'articolo 95 capoverso 3 LAVS. Non è dunque necessaria una nuova norma al riguardo.

Proposta di modifica relativa alla lettera c

- Sussiste un obbligo di assoggettamento per singoli assicurati, se attivi all'estero (certificato A1), e dunque un caso di applicazione anche nella LAINF. Gli assicuratori contro gli infortuni sarebbero quindi imperativamente tenuti a utilizzare la piattaforma, il che è in contraddizione con il campo d'applicazione della LSIAS (cfr. art. 1 LSIAS). È necessaria una precisazione al riguardo.

3.2.3.10 Art. 22 LSIAS Sistemi d'informazione per lo scambio elettronico di dati con l'estero

Art. 22 Sistemi d'informazione per lo scambio elettronico di dati con l'estero

¹ Gli organi federali competenti di cui all'articolo 75b capoverso 1 LPGa sviluppano e gestiscono sistemi d'informazione per lo scambio elettronico di dati con l'estero allo scopo di permettere agli organi designati all'articolo 75a LPGa di scambiare per via elettronica i dati necessari per l'esecuzione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

² L'infrastruttura, la sua gestione e il suo finanziamento sono retti dagli articoli 75b e 75c LPGa.

In merito all'articolo 22 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.

- Considerato il sistema EESSI, è necessario o va esaminato il disciplinamento nell'OPGA (cfr. art. 17a–17e OPGA). Il tenore dell'articolo proposto è in contraddizione con l'articolo 17e OPGA (gestione dell'infrastruttura). Sono necessarie una verifica e una precisazione al riguardo.

3.2.3.11 Art. 24 LSIAS Sviluppo e gestione di sistemi d'informazione da parte di terzi

Art. 24 Sviluppo e gestione di sistemi d'informazione da parte di terzi

L'UCC può delegare a terzi lo sviluppo e la gestione di singoli sistemi d'informazione.

Sull'articolo 24 LSIAS è pervenuta l'osservazione seguente.

- Gli organi esecutivi hanno un'esperienza pratica pluriennale nell'attuazione di progetti di TIC nell'ambito delle assicurazioni sociali e questi sistemi funzionano in modo continuo. Secondo la volontà del legislatore federale (art. 49a LAVS), il compito legale di gestire le TIC è attribuito agli organi esecutivi e non all'autorità di vigilanza. Di conseguenza, i progetti già esistenti e gli eventuali nuovi in materia di pianificazione e attuazione vanno delegati agli organi esecutivi, che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie.

In merito all'articolo 24 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.

- Non ha senso adottare soluzioni a sé stanti. Le prescrizioni devono essere in linea con quelle di leggi analoghe, nello specifico della LCEG (cfr. art. 27 LCEG).

3.2.4 Sezione 4: Protezione dei dati (art. 25 LSIAS)

Art. 25

¹ I dati contenuti nella piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso 1 e negli altri sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–22 devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. L'UCC e l'UFAS sono responsabili per la protezione dei dati dei sistemi d'informazione da essi gestiti. I terzi incaricati dall'UCC o dall'UFAS della gestione di singoli sistemi d'informazione e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera.

² L'UCC e l'UFAS possono trattare, per quanto necessario, i dati personali contenuti nella piattaforma e negli altri sistemi d'informazione, compresi i dati degni di particolare protezione, al fine di gestire la piattaforma e gli altri sistemi d'informazione in modo tale da permettere agli organi incaricati di applicare le leggi sulle assicurazioni sociali o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione di adempiere i compiti conferiti loro dalle singole leggi sulle assicurazioni sociali.

³ L'UFAS, l'UCC e gli altri organi esecutivi possono trattare e comunicare agli organi autorizzati i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

⁴ L'UFAS è autorizzato a utilizzare i dati dei sistemi d'informazione ai sensi della presente legge per svolgere tutti i lavori statistici previsti dalla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.

In merito alla sezione 4 si sono espressi 26 partecipanti alla consultazione (14 su 26 Cantoni, 4 su 11 associazioni dell'economia e 8 su 25 altre organizzazioni).

- 5 partecipanti (2 su 26 Cantoni, 1 su 11 associazioni dell'economia e 2 su 25 altre organizzazioni) approvano la sezione 4, ma rilevano la necessità di modifiche.
- 21 partecipanti (12 su 26 Cantoni, 3 su 11 associazioni dell'economia e 6 su 25 altre organizzazioni) respingono la sezione 4.

Vengono richieste le modifiche esposte di seguito.

- Non convince il fatto che «terzi» non possano avere, oltre a sede o domicilio in Svizzera, anche una succursale. Il tenore dell'articolo va dunque completato come segue: «I terzi incaricati dall'UCC o dall'UFAS della gestione di singoli sistemi d'informazione e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede, succursale o domicilio in Svizzera».
- Occorre esaminare se la formulazione non comporti un ostacolo insormontabile per i fornitori esteri.
- Determinati diritti di accesso ai sistemi d'informazione devono essere ulteriormente precisati nel rapporto esplicativo e nelle pertinenti basi giuridiche, in modo che si possano comprendere meglio le ripercussioni concrete che questi sistemi avrebbero in materia di protezione dei dati.
- Va sottolineata l'importanza di vietare l'allestimento dei profili degli utenti delle piattaforme elettroniche.
- Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative al diritto in materia di protezione dei dati e ai potenziali ostacoli, soprattutto nell'ambito dell'assistenza amministrativa (eventualmente sistematica) tra le autorità. I sistemi d'informazione integrano dati soggetti alle legislazioni cantonali in materia di protezione dei dati, ragion per cui è necessario chiarire il rapporto tra le disposizioni federali e le responsabilità che ne derivano.

Per quanto concerne i motivi di rifiuto, vengono menzionati quelli esposti di seguito.

Proposte di modifica relative all'articolo 25 in generale

- La stragrande maggioranza dei detrattori ritiene che la protezione dei dati si applichi a tutte le assicurazioni sociali e non debba essere disciplinata separatamente nella LSIAS. L'articolo in esame va dunque stralciato, poiché il pertinente disciplinamento nella LPGA e la legislazione in materia di protezione dei dati sono sufficienti.
- La nuova legge federale sulla protezione dei dati è di portata generale e concerne sia gli assicuratori privati che le istituzioni pubbliche. Occorre precisare il rapporto con la legge federale sulla protezione dei dati.

Proposte di modifica relative al capoverso 1

- La limitazione secondo cui i terzi incaricati che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera va oltre quanto prescritto dalle leggi in materia di protezione dei dati. I fornitori esteri possono indubbiamente essere molto interessanti per

lo sviluppo e la gestione di piattaforme. Questa prescrizione rischia di rendere nettamente più difficile trovare soluzioni buone ed efficaci, il che avrebbe ripercussioni anche in termini di economicità.

3.2.5 Sezione 5: Finanziamento (art. 26–28 LSIAS)

Art. 26 Finanziamento della piattaforma

¹ Il Fondo di compensazione AVS di cui all'articolo 107 LAVS, il Fondo di compensazione AI di cui all'articolo 79 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e il Fondo di compensazione IPG di cui all'articolo 28 LIPG rimborsano all'UCC le spese per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² La Confederazione assume le spese per gli assegni familiari secondo la LAF e la LAFam in funzione dell'utilizzo della piattaforma da parte degli assicurati.

Art. 27 Finanziamento degli altri sistemi d'informazione della Confederazione

¹ Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei seguenti sistemi d'informazione:

- a. i sistemi d'informazione di cui agli articoli 9, 11 e 18;
- b. il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, nella misura della quota di utilizzo connessa all'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG.

² Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AI rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 12, 13 e 19.

³ Nel quadro dell'articolo 95a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 20 e 21.

⁴ Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione IPG rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 14 e 15.

⁵ Proporzionalmente all'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali partecipano:

- a. il Fondo di compensazione AI alle spese per i sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 3;
- b. il Fondo di compensazione AVS alle spese per i sistemi d'informazione di cui al capoverso 2;
- c. il Fondo di compensazione IPG alle spese per il sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

⁶ La Confederazione finanzia:

- a. il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, nella misura della quota di utilizzo non connessa all'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG;
- b. il sistema d'informazione per le prestazioni complementari di cui all'articolo 16;
- c. il sistema d'informazione per gli assegni familiari di cui all'articolo 17.

⁷ I fondi di compensazione partecipano proporzionalmente alle spese per la gestione dei sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1–3 e la Confederazione a quelle del sistema d'informazione di cui all'articolo 10. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi e della Confederazione in funzione dell'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

Art. 28 Partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare

Gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare partecipano alle spese per la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 9 e 10.

In merito alla sezione 5 si sono espressi 19 partecipanti alla consultazione (11 su 26 Cantoni, 3 su 11 associazioni dell'economia e 5 su 25 altre organizzazioni).

- 18 partecipanti (10 su 26 Cantoni, 3 su 11 associazioni dell'economia e 5 su 25 altre organizzazioni) si dichiarano contrari.
- 1 partecipante (1 su 26 Cantoni) approva la sezione 5, ma rileva la necessità di modifiche.

Si richiede la modifica seguente.

- Nel rapporto esplicativo va fatto presente che le risorse in termini di personale che si libererebbero in seguito alla centralizzazione potrebbero essere utilizzate ad esempio per l'ampliamento dei servizi di consulenza ai clienti o per far fronte all'aumento del numero di casi. Per contro, si deve rinunciare a menzionarvi la riduzione delle spese per il personale degli organi esecutivi.

- Occorre precisare che gli assicuratori contro gli infortuni sono tenuti a partecipare alle spese solo se utilizzano i sistemi d'informazione di cui agli articoli 9 e 10. sarebbero tenuti a partecipare alle spese solo se utilizzassero i sistemi d'informazione di cui agli articoli 9 e 10.

In merito agli articoli 26–28 vengono menzionati i motivi di rifiuto esposti di seguito.

- Le disposizioni in questione sono o già esistenti o inutili, ragion per cui si possono risparmiare le nuove uscite a carico del Fondo AVS. Le nuove norme di finanziamento nella LSIAS sono inutili, in particolare in considerazione dell'articolo 95 LAVS, che è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2024. In base al suo nuovo tenore, il finanziamento dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale per l'esecuzione è già disciplinato.

3.2.6 Sezione 6: Disposizioni finali (art. 29–32 LSIAS)

Art. 29 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 30 Disposizione transitoria

L'UCC e l'UFAS effettuano gli adeguamenti necessari derivanti per essi dagli articoli 4 e 9–22 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In merito alla sezione 6 si sono espressi 4 partecipanti alla consultazione (2 su 26 Cantoni, l'UCS e 1 su 25 altre organizzazioni) che, pur approvando le disposizioni proposte, auspicano alcune modifiche.

Sull'articolo 30 si richiedono le modifiche esposte di seguito.

- Va precisato che gli assicuratori contro gli infortuni dovranno partecipare alle spese soltanto se utilizzeranno i sistemi d'informazione di cui agli articoli 9 e 10 LSIAS.
- Va introdotta una disposizione transitoria che indichi entro quando gli organi esecutivi dovranno essere pronti (secondo l'art. 30 LSIAS l'E-SOP e gli altri sistemi d'informazione dovranno essere attuati entro cinque anni dall'entrata in vigore della nuova legge).
- Occorre illustrare nel rapporto esplicativo le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine previsto. L'obiettivo di un'attuazione dei sistemi d'informazione entro cinque anni tiene conto del notevole bisogno di recuperare terreno per quanto concerne la digitalizzazione nel 1° pilastro. Il termine fissato appare tuttavia molto ambizioso. Andrebbe precisato cosa succedrebbe in caso di superamento del termine.
- L'articolo 37 capoverso 3 LCEG indica diverse disposizioni che entrerebbero in vigore due anni dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Si tratta di articoli che prevedono il carattere obbligatorio della piattaforma per i mandatarî che operano a titolo professionale, quali l'articolo 47a PA, l'articolo 38c della legge sul Tribunale federale, l'articolo 128c del Codice di procedura civile e l'articolo 103b del Codice di procedura penale. La LSIAS non prevede una disposizione transitoria di questo genere, ma accorda all'UCC e all'UFAS un termine di cinque anni per introdurre la piattaforma per lo scambio elettronico di dati. Se ne deduce che gli avvocati sarebbero tenuti allo scambio elettronico di dati soltanto alcuni anni dopo l'entrata in vigore della LSIAS. È comunque necessario prevedere un'entrata in vigore posticipata di due anni.

3.3 Modifica di altri atti normativi (allegato LSIAS)

3.3.1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 29 cpv. 2 e 3

² Gli assicuratori sociali mettono gratuitamente a disposizione i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati

compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante. I recapiti elettronici vanno effettuati tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.

³ Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta, caricata sulla piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nella pertinente legge sulle assicurazioni sociali o inoltrata a tale servizio.

Art. 37a Forma dell'invio degli atti

Gli atti possono essere inviati su carta o per via elettronica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.

Art. 38 cpv. 2^{ter}

^{2ter} In caso di recapito tramite una piattaforma riconosciuta per la trasmissione di documenti elettronici, la notificazione è considerata avvenuta al momento indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario registrato sulla piattaforma.

Art. 39, rubrica

Osservanza dei termini in caso di recapito su carta

Art. 39a Osservanza dei termini in caso di recapito per via elettronica

¹ In caso di trasmissione per via elettronica dell'atto, per il rispetto del termine è determinante il momento indicato sulla ricevuta di entrata. In caso di irraggiungibilità di una piattaforma è applicabile l'articolo 26 della legge federale del ... concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia.

² Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi per via elettronica.

³ L'autorità può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il rischio che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. questo è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 46 cpv. 2

² Gli organi esecutivi di cui all'articolo 3 della legge federale del ... sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) gestiscono e trasmettono tutti gli atti in forma digitale. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 49 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le decisioni possono essere notificate con validità giuridica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali. La decisione è notificata tramite la piattaforma soltanto se l'assicurato lo ha richiesto e ha indicato un indirizzo elettronico sulla piattaforma.

Art. 55 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Le procedure che negli articoli 27–54, nella LSIAS o nelle leggi sulle assicurazioni sociali non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

^{1bis} *Abrogato*

In merito alle modifiche della LPGa si sono espressi 4 partecipanti alla consultazione (1 su 26 Cantoni e 3 su 25 altre organizzazioni) che, pur approvando le disposizioni proposte, auspicano alcune modifiche. Per quanto concerne l'inserimento del disciplinamento in esame nella LPGa invece che nella LSIAS si rimanda al numero 3.1.1.

Proposte di modifica relative all'articolo 29 capoverso 2

- La formulazione dell'articolo 29 capoversi 2 e 3 LPGa fa sì che tutti gli assicuratori sociali (inclusi gli assicuratori contro gli infortuni) siano imperativamente tenuti a introdurre e utilizzare una piattaforma elettronica, sebbene non rientrino nel campo d'applicazione della LSIAS e, nel caso degli assicuratori contro gli infortuni, sia stabilito che «possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici» (cfr. art. 1 cpv. 3 LAINF, nella versione dell'avamprogetto [AP]).
- L'invio tramite indirizzi e-mail o servizi e-mail sicuri (p. es. IncaMail) deve rimanere possibile e non può essere escluso. In caso contrario, gli assicurati non avrebbero alcuna possibilità di scelta, il che è in contraddizione con lo scopo della LSIAS, che deve consentire agli assicurati di scegliere con quale mezzo comunicare. L'ultimo periodo dell'articolo 29 capoverso 2 AP-LPGa («I recapiti elettronici vanno effettuati tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali») va dunque stralciato.

Proposte di modifica relative all'articolo 37a

- Va precisato cosa s'intenda per «atti». Se questa nozione includesse anche le opposizioni, sarebbe necessaria una modifica dell'articolo 10 OPGA (atti formalmente validi). Dalla disposizione proposta risulta un obbligo di utilizzo della piattaforma. È esclusa la possibilità di comunicare tramite e-mail. Il disciplinamento in questione si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni, all'assicurazione malattie e all'assicurazione contro la disoccupazione. Occorre riformulare il tenore in modo che limiti il campo d'applicazione a quello di cui all'articolo 1 LSIAS.

Proposte di modifica relative all'articolo 38 capoverso 2^{ter}

- Il tenore della disposizione deve essere identico a quello del futuro articolo 20 PA. Non si capisce perché non si riprenda semplicemente il testo della PA previsto nella LCEG. Il tenore del futuro articolo 20 capoverso 2^{ter} PA è leggermente diverso.

Proposte di modifica relative all'articolo 39a capoverso 2

- Si chiede di valutare la norma di delega della LPGA nell'ambito dell'emanazione delle disposizioni d'esecuzione.

Proposte di modifica relative all'articolo 39a capoverso 3

- Manca la definizione di «autorità». Non è chiaro se con questo termine s'intenda l'organo esecutivo (cfr. p. es. art. 46 cpv. 2 AP-LPGA). È necessaria una precisazione al riguardo.

Proposte di modifica relative all'articolo 39a capoverso 3 lettere a e b

- La formulazione è molto vaga. È dunque opportuna una precisazione in analogia con le disposizioni della LCEG.

Proposte di modifica relative all'articolo 46 capoverso 2

- Va da sé che gli atti saranno ormai gestiti soltanto in forma digitale. Le modalità di gestione degli atti vanno però disciplinate in modo dettagliato nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione. Gli uffici AI gestiscono già la maggior parte dei loro atti in forma elettronica, ma alcuni di questi sistemi presentano lacune consistenti, in particolare in termini di qualità, completezza, trasparenza e fruibilità.
- In contraddizione con la LSIAS e l'articolo 1 capoverso 3 AP-LAINF, la disposizione in esame comporta un obbligo di utilizzo della piattaforma per la consultazione degli atti da parte degli assicuratori contro gli infortuni (p. es. consultazione degli atti dell'assicuratore contro gli infortuni presso l'AI), dato che questo articolo della LPGA si applica a tutte le assicurazioni sociali. Lo scambio di atti tra le autorità secondo l'articolo 1 LSIAS e gli assicuratori contro gli infortuni non deve avvenire necessariamente in forma digitale, poiché la LSIAS non concerne lo scambio elettronico di dati tra gli assicuratori. Occorre dunque una precisazione che limiti il campo d'applicazione alle autorità e agli organi esecutivi secondo l'articolo 1 LSIAS.
- Non è chiaro se questo comporti costi secondo l'articolo 28 LSIAS. È necessaria una precisazione al riguardo.

Proposte di modifica relative all'articolo 49 capoverso 1^{bis}

- La disposizione in questione va completata per far sì che anche i preavvisi dell'AI possano essere notificati con validità giuridica per via elettronica.
- In considerazione dell'articolo 7 LSIAS, si pone la questione se l'assicurato debba chiedere nuovamente la notifica tramite la piattaforma. L'articolo 49 capoverso 1^{bis}, secondo periodo AP-LPGA («La decisione è notificata tramite la piattaforma soltanto se l'assicurato lo ha richiesto e ha indicato un indirizzo elettronico sulla piattaforma») va stralciato, poiché il disciplinamento in materia sarebbe già previsto nella LSIAS e nel 1° pilastro.

Proposte di modifica relative all'articolo 55 capoverso 1^{bis}

- La disposizione in questione non può essere abrogata. Per gli assicuratori sociali – ad eccezione di quelli che rientrano nel campo d'applicazione della LSIAS secondo l'articolo 1 – non vi sarebbe alcun disciplinamento in materia («... relazioni elettroniche con le autorità [...] anche per le procedure secondo la presente legge»). L'abrogazione di questa disposizione comporterebbe l'obbligo

di utilizzare la piattaforma. L'articolo 55 capoverso 1^{bis} LPGA deve dunque essere mantenuto invariato.

Oltre a questi suggerimenti, si propone anche una modifica degli articoli 47 capoverso 1 lettera a e 52 LPGA, come pure degli articoli 13, 14 e 18° OPGA.

Proposta di modifica relativa all'articolo 47 capoverso 1 lettera a

- Un modo per garantire i diritti degli assicurati potrebbe essere una modifica della disposizione in questione (consultazione dei dati che li riguardano) che renda il diritto di consultare gli atti indipendente dalla loro conservazione in forma cartacea o elettronica e dal sistema d'informazione utilizzato.

Proposta di modifica relativa all'articolo 52

- La disposizione in questione va completata per far sì che le decisioni su opposizione possano essere notificate con validità giuridica per via elettronica.

Proposta di modifica relativa agli articoli 13, 14 e 18a OPGA

- Va valutata la modifica degli articoli 13, 14 e 18a OPGA.

3.3.2 Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ La legge federale del ... sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.

⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.

Art. 49a

cpv. 3

Abrogato

Art. 49b–49e

Abrogati

Art. 49f lett. h

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:

- h. poter utilizzare conformemente allo scopo previsto i sistemi d'informazione di cui agli articoli 4 e 9–23 LSIAS.

Art. 50a cpv. 1 lett. d^{ter}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA:

- d^{ter}. alle autorità fiscali, se per tre anni consecutivi non è stata inoltrata alcuna dichiarazione d'imposta e i dati sono necessari per determinare il reddito soggetto all'AVS degli ultimi cinque anni al fine di verificare la correttezza dell'imposizione fiscale;

Art. 50b, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e d

Accesso ai sistemi d'informazione

¹ Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–11 LSIAS:

- b. le casse di compensazione, gli uffici AI, l'UCC e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI;
- d. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.

Art. 71 cpv. 4, 4^{bis} e 5^{bis}

⁴ L'UCC informa le casse di compensazione dei decessi e dei cambiamenti di stato civile.

^{4bis} *Abrogato*

^{5bis} Il Consiglio federale può prevedere che l'UCC, nell'adempimento di questi compiti, registri dati nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–18 e 20 LSIAS, compresi dati personali degni di particolare protezione, che gli sono stati comunicati:

- a. dall'assicurato;
- b. in virtù dell'articolo 50a capoverso 1, da altri organi incaricati dell'esecuzione della presente legge;
- c. da persone che forniscono prestazioni a carico dell'assicurazione o su incarico della medesima.

In merito alle modifiche della LAVS si sono espressi 3 partecipanti alla consultazione (1 su 26 Cantoni, l'UCS e 1 su 25 altre organizzazioni) che, pur approvando fondamentalmente le disposizioni proposte, auspicano alcune modifiche.

Riscontro relativo all'articolo 49f capoverso 1

- Si rileva l'aggiunta, nella frase introduttiva, del termine «profili della personalità».

Proposta di modifica relativa all'articolo 50a

- L'articolo in questione va completato in modo da consentire anche lo scambio di dati con le organizzazioni coinvolte nel versamento di prestazioni (p. es. Serafe) al di là dei singoli casi. Va inoltre valutata la necessità di completare anche la LSIAS (p. es. art. 6 LSIAS) per tenere conto dell'obbligo della comunicazione elettronica.

Proposta di modifica relativa all'articolo 50b capoverso 1

- In merito all'articolo 50b capoverso 1 AP-LAVS si rileva la necessità di precisare o concretizzare la disposizione in questione e di armonizzarla con l'articolo 1 LSIAS in combinato disposto con l'articolo 1 capoverso 3 AP-LAINF, secondo cui gli assicuratori contro gli infortuni non sono tenuti a utilizzare la piattaforma. Questa disposizione è infatti applicabile agli assicuratori contro gli infortuni e con la modifica proposta nell'avamprogetto, in particolare nella frase introduttiva dell'articolo 50b capoverso 1, si introdurrebbe per vie traverse un obbligo di utilizzare la piattaforma.

3.3.3 Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ La legge federale del ... sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGa.

⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGa.

Art. 66 cpv. 1 lett. a, b e h

¹ Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. *Abrogata*
- h. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 e 95a LAVS).

Art. 66b cpv. 1, 2, 2^{bis}, 2^{ter} e 3

¹ *Abrogato*

² L'Ufficio centrale di compensazione, gli uffici AI, le casse di compensazione e l'UFAS possono accedere ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 12 LSIAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAVS.

^{2bis} Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 13 LSIAS i seguenti organi e persone:

- a. gli uffici AI, l'Ufficio centrale di compensazione e l'UFAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b. i fornitori di prestazioni, i periti, i datori di lavoro nonché altre persone e altri organi per l'elaborazione, la trasmissione e il richiamo dei loro rapporti e delle loro perizie o di altri dati relativi agli accertamenti nell'ambito dell'accertamento del diritto a prestazioni e dell'esecuzione di prestazioni;
- c. la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti;
- d. l'assicurato e le autorità decisionali, per le registrazioni su supporto audio, durante le procedure e fino al passaggio in giudicato della decisione.

^{2ter} Gli uffici AI e le casse di compensazione possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 20 LSIAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.

³ *Abrogato*

In merito alle modifiche della LAI si sono espressi 3 partecipanti alla consultazione (1 su 26 Cantoni e 2 su 25 altre organizzazioni) che, pur approvando fondamentalmente le disposizioni proposte, auspicano alcune modifiche.

Vengono richieste le verifiche e modifiche esposte di seguito.

Proposta di modifica relativa all'articolo 66b

- Gli assicuratori-malattie e gli assicuratori contro gli infortuni non sono definiti quali aventi diritto di accesso ai sistemi d'informazione, ragion per cui non riceverebbero nemmeno diritti di consultazione per le relative informazioni (p. es. perizie della procedura AI). Non è chiaro se il diritto di consultare gli atti secondo la LPGa prevalga, sebbene la LAI sia una legge speciale. Per questo motivo, occorre chiarire che in futuro anche gli assicuratori-malattie e gli assicuratori contro gli infortuni avranno il diritto di consultare gli atti e le perizie dell'AI necessari per l'esecuzione delle procedure secondo la LAMal e la LAINF.

Proposta di modifica relativa all'articolo 66b capoverso 2^{bis} lettera b

- In contraddizione con l'articolo 1 LSIAS e l'articolo 1 capoverso 3 AP-LAINF, la disposizione in questione comporta l'obbligo di utilizzo della piattaforma per la consultazione degli atti da parte degli assicuratori contro gli infortuni. Non è chiaro cosa comprenda l'espressione «altre persone e altri organi», dato che la disposizione è molto ampia e vaga. Occorre una precisazione secondo l'articolo 1 LSIAS e l'articolo 1 capoverso 3 AP-LAINF. Non è concepibile che dalla LSIAS derivi un obbligo di utilizzo per gli assicuratori contro gli infortuni.

Proposta di modifica relativa all'articolo 66b capoverso 2^{bis} lettera d

- Va verificato perché l'accessibilità sia prevista soltanto per le registrazioni su supporto audio e non per tutto il resto degli atti o delle perizie; se del caso, bisognerà procedere a una modifica al riguardo. Occorre concedere l'accesso alle informazioni che risultano d'interesse per gli assicurati.

Proposta di modifica relativa all'articolo 66b capoverso 3

- Non è chiaro se i termini di conservazione saranno disciplinati in altro modo. Se così non fosse, mancherebbe la necessaria norma di delega. Occorre chiarire questo aspetto e, se del caso, procedere a una modifica al riguardo.

Si fa inoltre notare come si parta dal presupposto che l'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità verrà completamente adeguata alla LSIAS.

3.3.4 Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ La legge federale del ... sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGa.

⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGa.

Art. 26 cpv. 2

² Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 e l'Ufficio centrale di compensazione possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 11 LSIAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LAVS.

Art. 26b

Abrogato

Art. 26c, rubrica e cpv. 1

Diritti di accesso

¹ Possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 16 LSIAS, per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LAVS, i seguenti organi:

- a. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2;
- b. l'Ufficio centrale di compensazione;
- c. l'UFAS.

In merito alle modifiche della LPC si è espresso 1 partecipante alla consultazione (1 su 25 altre organizzazioni), il quale rileva che l'articolo 26 capoverso 2 LPC va completato in modo che anche agli assicurati venga concesso il diritto di accesso, poiché si tratta perlopiù di informazioni che sono d'interesse per loro.

3.3.5 Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Art. 1 cpv. 3

³ Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGa se adempie le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

In merito alle modifiche della LAMal si sono espressi 3 partecipanti alla consultazione (2 su 26 Cantoni e 1 su 25 altre organizzazioni) che, pur approvando le disposizioni proposte, auspicano alcune modifiche.

Vengono richieste le seguenti modifiche, dello stesso tenore sia per l'articolo 1 capoverso 3 AP-LAMal che per l'articolo 1 capoverso 3 AP-LAINF e l'articolo 1 capoverso 3 dell'avamprogetto della legge federale sull'assicurazione militare (AP-LAM).

- I tre articoli di legge in questione prevedono che gli assicuratori-malattie, gli assicuratori contro gli infortuni e l'assicurazione militare possano allestire piattaforme per la trasmissione di documenti elettronici, se queste adempiono le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4 D-PA. Basterebbe quindi che la piattaforma in questione sia idonea a garantire l'identificazione della parte o del suo rappresentante, a stabilire in modo univoco i momenti della trasmissione e della notificazione, nonché a proteggere il documento, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati. Queste condizioni sono tuttavia insufficienti. Se gli assicuratori in questione vorranno ricorrere a uno scambio elettronico di documenti, è indispensabile che l'articolo 26 LCEG (menzionato nell'art. 39a AP-LPGA) e l'articolo 22 LCEG siano applicabili alla trasmissione e all'accesso di documenti. L'articolo 6a capoverso 4 lettera b D-PA non è abbastanza preciso al riguardo, ragion per cui l'articolo 1 capoverso 3 delle tre leggi interessate (LAMal, LAINF e LAM) deve chiarire che l'articolo 6 LSIAS non è applicabile alle assicurazioni in questione. L'articolo 1 capoverso 3 delle leggi summenzionate va modificato affinché il requisito per riconoscere una piattaforma ai sensi della LPGa non sia che essa adempia «le condizioni previste dall'articolo 6a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa». In tal caso alla piattaforma in questione devono essere applicabili l'articolo 8 LSIAS e i rimandi ivi contenuti.
- Va chiarito che l'articolo 6 LSIAS non è applicabile alla LAMal.
- L'articolo in questione va modificato affinché il requisito per riconoscere una piattaforma ai sensi della LPGa non sia che essa adempia «le condizioni previste dall'articolo 6a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa». In tal caso alla piattaforma in questione devono essere integralmente applicabili l'articolo 8 LSIAS e i rimandi ivi contenuti. Il tenore del capoverso 3 va modificato come segue: «Una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici è riconosciuta ai sensi della LPGa se adempie le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa».
- Un partecipante rileva che la formulazione della disposizione è troppo restrittiva e va dunque completata in modo che gli assicuratori-malattie, gli assicuratori contro gli infortuni e l'assicurazione militare possano mettere a disposizione anche piattaforme che non adempiono le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4 D-PA.
- Si propone inoltre l'introduzione di un capoverso 4 dal tenore seguente: «Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica ai sensi del capoverso 3 per la trasmissione di documenti elettronici».

3.3.6 Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 1 cpv. 3

³ Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGa se adempie le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

In merito alle modifiche della LAINF si sono espressi 3 partecipanti alla consultazione (1 su 26 Cantoni e 2 su 25 altre organizzazioni) che, pur approvando le disposizioni proposte, auspicano alcune modifiche.

Per le modifiche richieste si rimanda a quelle illustrate al numero 3.3.5 (art. 1 cpv. 3 AP-LAMal), dato che valgono anche per l'articolo 1 capoverso 3 AP-LAINF.

In aggiunta, per la disposizione in esame si pone la domanda se l'utilizzo della piattaforma escluda la comunicazione per e-mail e ci si chiede quale sia il disciplinamento relativo alle piattaforme riconosciute per quanto concerne la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

3.3.7 Legge federale sull'assicurazione militare (LAM)

Art. 1 cpv. 3

³ L'assicurazione militare può mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGa se adempie le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

In merito alle modifiche della LAM si sono espressi 2 partecipanti alla consultazione (1 su 26 Cantoni e 1 su 25 altre organizzazioni) che, pur approvando le disposizioni proposte, auspicano alcune modifiche.

Per le modifiche richieste si rimanda a quelle illustrate al numero 3.3.5 (art. 1 cpv. 3 AP-LAMal), dato che valgono anche per l'articolo 1 capoverso 3 AP-LAM.

4 Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien

Partis politiques

Partiti

	Die Mitte Le Centre Il Centro
FDP PLR PLR	FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione democratica di centro

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Berggebiete
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SSV	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des villes suisses
UCS	Unione delle città svizzere

4. Verbände der Wirtschaft
Associations de l'économie
Associazioni dell'economia

FER	Fédération des entreprises romandes
	Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften
	Kaufmännischer Verband Société des employés de commerce Società impiegati commercio
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SBVg ASB ASB	Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione svizzera dei banchieri
	Arbeitgeber Banken Employeurs Banques Datori di Lavoro Banche
scienceindustries	scienceindustries – Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences
SFTI	Swiss Fintech Innovations
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
	Travail.Suisse

5. Weitere Organisationen
Autres organisations
Altre organizzazioni

	Arbeitgeberverband Region Basel
CP	Centre Patronal
	digitalswitzerland
eGov-Schweiz	Verein eGov-Schweiz
EXPERTsuisse	Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari
	Inclusion Handicap
IVSK COAI CUAI	IV-Stellen-Konferenz Conférence des offices AI Conferenza degli uffici AI
KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
	Konferenz der Stadtammänner und Stadtamtsfrauen Zürich
Procap	Procap Schweiz Procap Suisse Procap Svizzera
	Pro Senectute Schweiz Pro Senectute Suisse Pro Senectute Svizzera
SAV FSA	Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats

FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
	Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse
SBb USC	Schweizerischer Blindenbund Unione svizzera dei ciechi
SBV FSA FSC	Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband Fédération suisse des aveugles et malvoyants Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista
	Sicherheitsfonds BVG Fonds de garantie LPP Fondo di garanzia LPP
SUVA Suva	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association suisse d'assurances Associazione svizzera d'assicurazioni
SZBLIND UCBAVEUGLE UCBCIECHI	Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen Union centrale suisse pour le bien des aveugles Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi
Treuhand Suisse Fiduciaire Suisse Fiduciari Suisse	Schweizerischer Treuhänderverband Union Suisse des Fiduciaires Unione Svizzera dei Fiduciari
VASOS FARES	Vereinigung aktiver Senior:innen- und Selbsthilfe-Organisationen Schweiz Fédération des Associations des retraité-e-s et de l'entraide en Suisse Federazione associazioni pensionate:ti e d'autoaiuto in Svizzera
VVAK ACCP ACCP	Vereinigung der Verbandsausgleichskassen Association suisse des caisses de compensation professionnelles Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali
VZA	Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberorganisationen
VZH	Arbeitgeber Zürich